



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**UFFICIO III AFFARI GIURIDICI, CONTENZIOSO E DISCIPLINARE**

---

Torino, 19.04.2016

Ai Dirigenti  
degli Ambiti Territoriali  
dell'U.S.R. per il Piemonte  
LORO SEDI

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
della regione Piemonte  
LORO SEDI

**OGGETTO: dichiarazioni mendaci rese dal personale scolastico relative a condanne penali.**

Sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti in ordine all'eventuale discordanza tra certificato penale del casellario giudiziale e autocertificazione resa dal personale scolastico, sia in fase di inserimento nelle graduatorie permanenti/24 mesi ovvero nelle graduatorie di circolo e di istituto, sia in fase di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Si precisa che, con la presente, si fa riferimento a fattispecie di reato non ostante all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego, atteso che in presenza, invece, di reati ostanti, non sussistono dubbi circa l'impossibilità di prosecuzione ovvero di instaurazione di rapporti di lavoro con l'amministrazione scolastica.

Come noto, ai sensi dell'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, introdotto dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, il datore di lavoro che intenda impiegare una persona, per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, è tenuto a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. In tale sede, è possibile che si verifichi la non conformità dell'autocertificazione rilasciata dal dipendente, rispetto a quanto riportato dal certificato penale del casellario giudiziale.

A tale proposito, il D.P.R. n. 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, stabilisce all'art. 75 *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"* e all'art. 76, 1° comma *"Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia"*.

Al riguardo, copiosa giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sent. 28 aprile 2015, n. 1271; Consiglio di Stato sent. 27 aprile 2012 n. 2447), richiamata anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia decisione n. 446/2015; Corte dei Conti sez. controllo Lombardia decisione





n. 136/2015), interpretando restrittivamente il suddetto art. 75, ha rilevato che *"la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni medesime"*.

Tale orientamento sostiene inoltre che la sanzione prescinderebbe dalla *"condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale risulta irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante"*.

L'elemento psicologico del dichiarante sarà al più valutato al momento dell'irrogazione della sanzione penale, contemplata dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 che, tuttavia, opera su un piano diverso da quello richiamato dall'art. 75 della stessa normativa.

Inoltre, secondo la Suprema Corte (cfr. Cassazione, sez. penale, sentenza n. 48681/2014), il dipendente non è altresì esente da responsabilità qualora autocertifichi l'assenza di condanne, in conformità al certificato penale, se il medesimo è stato destinatario di condanne penali con il beneficio della non menzione e quindi non riportato nel casellario giudiziale, in quanto l'autocertificazione rivestirebbe la funzione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di provare i fatti attestati, collegando l'efficacia probatoria dell'atto al dovere giuridico del soggetto di dichiarare il vero.

Si ricorda, infine, che la sospensione condizionale della pena, per le fattispecie previste dall'art. 2 del D.P.R. 223/1967, dall'art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012, dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 609-undecies del c.p., rimuove le condizioni ostative alle procedure concorsuali e all'instaurazione del rapporto di lavoro, attesa la previsione dell'art. 166, co. 2, c.p., secondi cui *"La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo ... d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati..."*.

Pertanto, in conclusione, fermo restando che nelle ipotesi di riscontrate dichiarazioni non veritiere, dovrà provvedersi alla tempestiva segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 (trattandosi di reato procedibile d'ufficio), si rappresenta l'opportunità di attenersi al diffuso orientamento giurisprudenziale in materia, sopra riferito, che, propendendo verso un'interpretazione restrittiva dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, prevede in tali casi la decadenza dai benefici (inserimento in graduatoria e stipula del contratto di lavoro) conseguiti mediante la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, presentate dal personale scolastico.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Manca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D. Lgs n. 39/1993

